più fondatezza il loro Giudizio, e a guardarfi dall'errore. Anzi con tale delicatezza mira la Chiefa di Dio le cause spettanti alle canonizzazioni e reliquie de i Santi, che efige sempre in esse l'Avvocato o sia Promotore fiscale, che occorrendo contradica e vegli, affinchè fecondo le regole dell'ecclesiastica disciplina, e le leggi autenticate dal consenso de i Migliori, e praticate ne i Tribunali de i Saggi, per iscoprire il vero, e per fuggire gli abbagli, si sormino i processi, e si devenga a una giudiziosa sentenza. Perciò secondochè notò il de Matta , (1) niuna causa di canonizzazione o beatificazione si incomincia, se non formato prima il processo coll'intervento del Promotore della Fede, o del Promotore fiscale. E il medesimo aggiugne (2). che le cause delle canonizzazioni sono contenziose, quia super omnibus articulis & dubiis proceditur in forma judicii contentiosi, servatis servandis, & audito in omnibus Domino Fidei Promotore in Urbe, vel Promotore fiscali in Partibus. Aggingne ancora, tales causas parificari probationibus causarum criminalium. Conchinde, che si procede in esse tanta maturitate V circumspectione, quia avitur de præjudicio Cardinalium, Consultorum ac tanti Tribunalis, si in dando judicia super virtutibus U miraculis, vanis & falsis figmentis deciperentur. Lo stesso è nelle dispute e cause delle sacre reliquie e de' corpi de' Santi. Monfignore Illustrissimo e Reverendissimo Arcivescovo d'Ancira prorompe qui in una esclamazione (3) dicendo: Quis Mortalium bucusque umquam audivit, ad contentiosa Rabularum principia reliquias Sanctorum esse probandas? Se egli da questa sferzata anche a i Canonisti , lascerò io , che essi rispondano in difefa di se stessi, bastando a me di dire, che nascendo dispute intorno alle reliquie de' Santi, e all'identità de i loro corpi, non si può di meno di non formare una causa contenziosa. E allora è necessario dirigersi co i principi e lumi, che le leggi canoniche somministrano, per iscoprire fra la tenebre la luce del vero. E i Canonisti medesimi non rifiutano in tali casi nè pure l'ajuto de i Legisti. Le cavillazioni, le storie apocrife, e tutta l'altra generazione del falso, in ciascun Tribunale si sacro come profano vengono abborrite: ma le buone massime, che guidano alla scoperta del vero, e a schivare l'inganno, sempre surono e saranno in onore. I Teologi, ed altri Uomini pii, secondochè ordina il sacro Concilio di Trento (4) debbono in sì tatte cause essere consultati dal Vescovo, il qual poscia ea faciat, que veritati et pietati consentanea judicaverit. Ma per giugnere a giudicare consentaneamente alla verità e pietà, si richiede esame precedente, e discussione de i dubbi, che possono occorrere: i quali ragion vuole, che fieno pacificamente accolti e pesati, senza prevenzion di pasfioni, e solamente con animo rivolto all'intelligenza del vero. E così appunto suol farsi ne i Tribunali della Chiesa cattolica.

a 2 (1) De Matta de canonizatione Sanctorum part. 1, cap. 3, n. 24. (2) Idem de Matta part. 1v. cap. 1. (3) Fontaninius Disquistion. §.27.

⁽⁴⁾ Concilium Tridentinum Seffion. XXV. in Præfation,